

erede, ma ormai, specialmente, a dar norma alla devoluzione delle proprie sostanze. Perciò ogni atto d'ultima volontà è pienamente valido, anche se non designa un erede e anche se non merita, nel senso romano, il nome di testamento; cosicchè, per quanto si continui a distinguere il testamento, che nomina un erede, dal codicillo, che provvede a singole disposizioni, di fatto manca tra l'uno e l'altro ogni differenza. Soprattutto il diritto canonico, riprendendo le tendenze del *favor testamentorum*, spinge a dar valore ad ogni atto d'ultima volontà, anche spoglio delle forme rigorose, poichè si considera in questo caso come sempre apposta la clausola usuale, che la disposizione abbia a valere come codicillo (*clausola codicillare*). Per avvantaggiare le disposizioni pie, la Chiesa insegnò, e il diritto comune ammise, che era valida anche l'istituzione a favore di una persona incerta, e perciò tutti i testamenti a profitto dell'anima; devolvendosi alla fabbrica di S. Pietro o al vescovo della diocesi ogni disposizione di cui non risultasse evidente il titolare, solo che fosse certo il pio scopo. Ma a questa libertà servono di freno non soltanto le disposizioni più restrittive sulla capacità di testare e sulla legittima, ma anche i patti successori, le clausole di rinuncia alla revoca del testamento, i fedecommissi.

La capacità di testare, fortemente limitata a sfavore delle donne, è negata agli infermi di mente, ai minori, ai professi di voti solenni, ai rustici, ai quali ultimi succede, in mancanza di discendenti, per diritto feudale, il barone (*ius excadentiae*). Solo una lunga evoluzione storica, conservando le esclusioni d'ordine naturale del diritto romano, ridonò alla donna, parificandola all'uomo, il pieno diritto di testare; mentre già i rustici, strappando via via ai baroni, con le franchigie dei Comuni rurali, i diritti della personalità, si erano già disciolti dai rigidi vincoli primitivi (§ 124).

Così la quota, che il diritto romano concedeva a tutti